Rosaria Di Fiore

Da: puglia.controllo@corteconticert.it

Inviato: giovedì 23 giugno 2016 13.12

A: affarigenerali@pec.comune.stornara.fg.it; ragioneria-tributi@pec.comune.stornara.fg.it; studioruggieri@legalmail.it

Oggetto: Pronuncia ai sensi dell'art. 148 bis, co.3, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 06/09/2011, n.149 - copia deliberazione n.126/PRSP/2016

Allegati: 0002186-23-06-2016-SC_PUG-T75-P.pdf; Delibera n.126-PRSP-2016 COMUNE DI STORNARA.pdf

Al Sindaco del Comune di Stornara

Al Presidente del consiglio Comunale del Comune di Stornara

All'Organo di Revisione del Comune di Stornara

Si trasmette quanto in oggetto.

Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per la Puglia



24/06/2016

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di supporto | Il Funzionario Preposto

CORTE DEI CONTI
0002186-23/06/2016-SC_PUG-T75-P

Al Sindaco
del Comune di
Stornara (FG)

Al Presidente del consiglio
Comunale del Comune di
Stornara (FG)

All'Organo di Revisione
del Comune di
Stornara (FG)

Oggetto: Pronuncia ai sensi dell'art.148 bis, co.3, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 06/09/2011, n.149.

Si trasmette la deliberazione n.126/PRSP/2016, adottata nella Camera di consiglio del 21 giugno 2016.

Il Direttore del Servizio di supporto
dott.ssa Marialuce Sciannameo

Via G. Matteotti, n. 56 70121 Bari – Italia | Tel. 080 5950292 | Fax 080 5950296 | e-mail: marialuce.sciannameo@corteconti.it

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T75
DOC. INTERNO N.57454247 del 22/06/2016

DELIBERAZIONE N.126/PRSP/2016

REPUBBLICA ITALIANA
La
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addesso	

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Nel procedimento avviato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 nei confronti del comune di Stornara (FG) con la deliberazione n. 165/PRSP/2013 in data 31 ottobre 2013.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni n. 163/PRSP/2014, n. 227/PRSP/2015 e n. 6/PRSP/2016 con le quali questa Sezione regionale ha espletato i primi tre monitoraggi semestrali relativi allo stato di realizzazione del piano di rientro adottato dal comune di Stornara (FG) accertando l'adempimento, entro il termine massimo del 31 dicembre 2015, all'obbligo di adottare le necessarie misure correttive atte ad evitare gli squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario;

Udito il magistrato istruttore in relazione all'esito del monitoraggio sull'attuazione delle misure correttive al 31 dicembre 2015;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 64 del 13 giugno 2016, che ha convocato la Sezione, in camera di consiglio, per il giorno 21 giugno 2016;

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

1. Con la deliberazione n. 165/PRSP/2013 depositata in data 31 ottobre 2013, questa Sezione regionale di controllo aveva richiesto al comune di Stornara ai sensi del combinato disposto dell'art. 148-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, l'adozione di misure correttive idonee a superare gli squilibri di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario dell'ente.

1.2. Il piano si era reso necessario in quanto alla data del 12 giugno 2013 la debitoria, pari ad € 1.812.072,24 (importo successivamente rettificato dall'ente in € 1.765.100,61), non trovava sufficiente copertura nelle disponibilità di cassa e nell'anticipazione di tesoreria ancora disponibile nello stesso giorno ai sensi dell'art. 1, comma 9, del DL n. 35/2013 (5/12), pari complessivamente ad € 1.252.564,53. La Sezione aveva imposto all'ente, pertanto, l'adozione di un piano di rientro capace di superare definitivamente lo stato di insolvenza e riportare in condizioni di equilibrio la cassa entro il termine di conclusione dell'eventuale manovra correttiva, da approvarsi con la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, come ricostruito anche dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n.2/AUT/2012/QMIG del 26 gennaio 2012, e comunque entro il termine massimo del 31 dicembre 2015, in considerazione del fatto che la rilevazione della massa debitoria era avvenuta nel 2013.

2. Il piano è stato adottato dal Consiglio comunale di Stornara con deliberazione n. 3 del 4 aprile 2014, previo parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria. A tale data, l'entità dei debiti risultava notevolmente diminuita, grazie alle risorse liquide pervenute dalla Cassa Depositi e Prestiti a titolo di anticipazione di liquidità ex art. 1, c. 13 del D.L. n. 35/2013: a fronte di una dichiarazione dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 di € 1.416.000,00 all'ente era stata accordata la somma di € 885.013,84, erogata per metà nel 2013.

Specificatamente, nel piano di rientro la debitoria relativa agli esercizi 2012 e 2013 veniva quantificata dall'ente in € 227.556,68. La situazione di cassa riportata, invece, riferita al 31/12/2013, evidenziava disponibilità liquide pari ad € 911.099,37, in assenza di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Il piano mirava, dunque, a garantire la completa estinzione della debitoria commerciale entro il 31 dicembre 2015 e il mantenimento dell'autonomia di cassa apparentemente raggiunta al termine dell'esercizio 2013.

3. Con deliberazione 163/PRSP/2014 del 25 settembre 2014 la Sezione riteneva il piano congruo secondo la seguente motivazione:

"...5. L'importo complessivo della debitoria oggetto del piano è quella esistente alla data del 31 dicembre 2013.

Essa va quantificata in ***€ 227.556,68****.*

Alla data del 23 giugno 2014, la debitoria si ridetermina in ***€ 123.409,56****, come risulta da nota depositata in atti in data odierna al 2218 di prot.*

6. Dalla massa debitoria oggetto del piano (€ 227.556,68) occorre virtualmente detrarre le liquidità residue di € 911.099,37 (di cui alla precedente tab. 4) rinvenienti dall'anticipazione di tesoreria ancora disponibile e dalla cassa libera.

L'operazione è necessaria in quanto l'anticipazione è disponibilità liquida, che pur formando un debito che diviene esigibile al 31 dicembre, in linea teorica può essere rifinanziata immediatamente il primo giorno dell'anno successivo a semplice richiesta dell'ente, previa deliberazione di Giunta. Per tale motivo lo scoperto di tesoreria a fine esercizio, in assenza di debitoria, esprime una condizione di mera illiquidità.

L'anticipazione di tesoreria è una fonte straordinaria di finanziamento dei crediti di terzi. Per tale motivo occorre osservare quanto di essa risulta ancora disponibile per l'ente e, quindi, da portare in detrazione alla debitoria.

L'operazione effettuata relativamente all'importo oggetto del piano riduce a O l'obiettivo dello stesso.

La situazione appare, pertanto, già tale da porre il comune di Stornara al di fuori del pericolo di incorrere nelle condizioni di dissesto finanziario.

7. Il piano deve anche essere improntato al definitivo ripristino dell'equilibrio finanziario dell'ente attraverso il reperimento di risorse idonee alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria utilizzata ed al ripristino dei fondi vincolati, intendendo tale locuzione come la ricostituzione della "consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti" ai sensi dell'art. 195, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

La parte di piano correlata al rientro dell'anticipazione di tesoreria va quantificata anche per la quota che teoricamente servirebbe ad estinguere la debitoria, ovvero € 683.542,69.

Questo aspetto risulta fondamentale, perché la capacità del Comune di fare fronte stabilmente ai pagamenti con le proprie disponibilità di cassa consente di mettere in sicurezza i conti ed evitare fenomeni di ricaduta nella situazione di insolvenza, nonché lo spreco di denaro per interessi passivi connessi al suo utilizzo.

In definitiva l'obiettivo che si doveva prefiggere il piano è limitato al rientro dell'anticipazione.

8. Il piano finanziario richiesto e ritenuto necessario dalla deliberazione n. 173/PRSP/2013 è uno strumento che, in quanto espressione diretta della volontà dell'assemblea elettiva, indica i rimedi voluti e concretamente attuabili o già predisposti dall'ente locale per risolvere le problematiche di liquidità e ristabilire la necessaria credibilità presso le istituzioni finanziarie e presso i fornitori.

8.1 La deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 4 aprile 2014 è stata preceduta dal parere favorevole dell'organo di revisione

8.2 La revisione straordinaria dei residui è stata effettuata.

8.3 L'estensione temporale del piano è triennale, ovvero il piano prevede che le misure prese in considerazione si realizzino entro il 31 dicembre 2015.

Le fasi di realizzazione sono state previste entro il termine correttamente individuato

...IONALE DI CONTROLLO

del 31 dicembre 2015 e le misure predisposte, anche alla luce dell'evoluzione al 23 giugno 2014, sono sufficienti a superare le criticità evidenziate.

8.4 Occorre a questo punto procedere ad un'analisi delle misure di rientro predisposte dall'ente. Per quanto concerne le maggiori entrate l'ente prevedeva tra l'altro nel piano:

a. Riscossione dei crediti tributari (che alla data del 31 dicembre 2013 ammontavano ad € 2.032.263,82) ed adeguamento del fondo svalutazione crediti di € 80.000,00, cioè in misura pari almeno al 50% dei residui attivi di parte corrente con anzianità superiore a 5 anni;

b. Utilizzo di 55.000 per cassa di parte dei proventi da oneri di urbanizzazione da pagarsi nel 2015;

c. Maggiore liquidità per € 337.822,35 da parte dell'IACP;

d. Maggiore entrata per € 140.000,00 da parte della società Inergia spa;

e. Avanzo di amministrazione 2013 di € 137.343,09 originato da maggiori entrate correnti non applicabile ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis del TUEL;

f. € 118.210,98 a seguito della sentenza del Tribunale di Foggia II Sez. civile n.1075/10 del 2 febbraio 2010.

La Sezione ritiene che le misure predisposte rendano il comune di Stornara ampiamente in grado di raggiungere l'obiettivo predeterminato.

In ogni caso, la Sezione effettuerà il monitoraggio semestrale secondo gli obiettivi prefissati dal Comune.

I dati da monitorare dovranno essere rilevati dall'ente in contraddittorio con l'organo di revisione economico-finanziaria, che deve prendere parte attiva alle operazioni di calcolo, e dovranno riguardare, oltre la situazione di cassa da cui risulti l'anticipazione disponibile, i debiti esigibili di terzi (in e fuori bilancio) corrispondenti ad impegni assunti negli esercizi di competenza del triennio oggetto del piano.....".

4. Con deliberazione n. 227 del 23 luglio 2015 la Sezione ha accertato l'adempimento da parte dell'ente, fino al 31 dicembre 2014, dell'obbligo di adottare le misure deliberate dal Consiglio comunale.

Infatti, al termine dell'esercizio 2014 la debitoria anteriore all'approvazione del piano di rientro risultava quasi del tutto saldata e le disponibilità liquide incrementate. Inoltre, il Comune disponeva di risorse proprie sufficienti a coprire le partite di debitorie esigibili, senza necessità, dunque, di far ricorso ai fondi vincolati o all'anticipazione di tesoreria.

5. Con deliberazione n. 6/2016 la Sezione ha accertato l'adempimento da parte dell'ente, fino al 30.06.2015, dell'obbligo di adottare le misure deliberate dal Consiglio comunale.

Infatti, al termine del I semestre dell'esercizio 2015, la parte debitoria formatasi, *in toto*, posteriormente all'approvazione del piano di rientro, risultava contenuta rispetto alle disponibilità liquide complessive, disponendo, come per l'esercizio 2014, di risorse proprie sufficienti a coprire le partite di debitorie esigibili, senza necessità, dunque, di far ricorso ai fondi vincolati o all'anticipazione di tesoreria.

SEZIONE REGIONALE DI C

6. Con nota del 7 marzo 2016, assunta al prot. n. 891 del 09/03/2016 CdC, l'ente trasmetteva il verbale redatto in contraddittorio con l'organo di revisione riguardante i dati del monitoraggio del piano di rientro alla data del 31/12/2015:

Tabella 1

SITUAZIONE AL 31.12.2015	
Debiti certi, liquidi ed esigibili posteriori alla delibera di adozione del piano di rientro (A)	**€ 199.682,71**
Fondo cassa	
fondo presso il tesoriere	*€ 901.793,80*
fondi aventi specifica destinazione	€ 0,00
fondo presso CCP	€ 210.822,17
Totale Fondo Cassa (B)	**€ 1.112.615,97**
Mandati di pagamento sospesi	€ 0,00
Somme pignorate	€ 0,00
Anticipazione accordata	€ 0,00
Anticipazione utilizzata	€ 0,00
Disponibilità liquide complessive (B-A)	**€ 912.933,26**
Disponibilità liquide proprie	**€ 912.933,26**

In occasione del monitoraggio relativo al II semestre dell'esercizio 2015, il magistrato istruttore aveva richiesto, altresì, un elenco aggiornato e dettagliato dei contenziosi in essere contenente, per ognuno, la specificazione della natura, del grado di giudizio raggiunto, dell'importo stimato in caso di eventuale soccombenza e dell'entità degli accantonamenti iscritti in bilancio.

7. L'ente ha comunicato il dato relativo ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del II semestre del 2015 per un importo totale pari ad € 32.077,64.

Alla luce di quanto esposto, la Sezione conferma, alla data del 31 dicembre 2015 (data conclusiva del piano di rientro approvato da questa Sezione con pronuncia specifica n. 163/2014), il risultato positivo raggiunto dalla gestione finanziaria del Comune ai fini delle valutazioni necessarie per verificare il superamento delle situazioni di squilibrio economico-finanziarie. In particolare, il Comune di Stornara dispone di risorse monetarie proprie sufficienti a saldare tutte le partite debitorie esigibili, senza necessità, dunque, di far ricorso ai fondi vincolati o all'anticipazione di tesoreria.

Concludendo, si osserva che l'ente ha attuato in linea generale il programma delle riscossioni e dei pagamenti previsto nel piano di rientro per gli anni 2014 – 2015, ottenendo la completa estinzione della debitoria commerciale formatasi *ante* delibera di adozione del piano ed il mantenimento dell'autonomia di cassa.

Inoltre, con riferimento al contenzioso per i giudizi promossi contro l'Ente, sembrerebbero essere state accantonate le somme utili, stimate in € 116.746,00, in caso di soccombenza, per le quali verrà accertato l'effettivo accantonamento nel fondo rischi contenzioso.

Pur avendo adempiuto correttamente a quanto richiesto da questa Sezione, ai fini del

SEZIONE REGIONALE

superamento degli squilibri idonei a provocare il dissesto, l'ente dovrà proseguire nell'azione di risanamento atta a fronteggiare adeguatamente, con mezzi idonei, la tendenza a contrarre debiti.

Pertanto, la situazione finanziaria complessiva dell'ente sarà sottoposta a verifiche ed approfondimenti in occasione del controllo dei rendiconti riferiti ai successivi esercizi finanziari.

P. Q. M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 e dall'art. 148-bis del D.Lgs n. 267/2000, accerta l'adempimento al 31 dicembre 2015, da parte del comune di Stornara (FG), all'obbligo di adottare le necessarie misure correttive atte ad evitare gli squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, quali approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 4 aprile 2014.

Dispone

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di supporto di questa Sezione, al Presidente del Consiglio comunale di Stornara (FG), con invito al detto Presidente a portarla all'attenzione del Consiglio comunale.

che copia della stessa sia trasmessa al Sindaco e, ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, all'Organo di revisione economico-finanziaria del comune di Stornara (FG);

che la presente pronuncia dovrà essere pubblicata ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito del Comune, entro 30 giorni dalla ricezione;

che la deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente sia adottata dal Comune entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della deliberazione e dovrà essere trasmessa unitamente alla Sezione unitamente all' attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione disposto dall'art.31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 21 giugno 2016.

Il Relatore

Primo Ref. Rossana De Corato

Il Presidente

Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 21 GIU. 2016

Il Direttore della Segreteria

Dott. Marialuce Sciannameo

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO